

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMMISSIONE PROCURATORI SPORTIVI

COMUNICATO UFFICIALE N. 001/PS Stagione Sportiva 2017/2018

Si dà atto che la Commissione Procuratori Sportivi, nella riunione tenutasi in Roma il 15 settembre 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO:

Avv. Ottorino Giugni – Presidente; Avv. Luigi Giuliano (relatore/estensore) e Dott. Antonio Del Greco – Componenti; Avv. Fabio Pesce – Segretario

1) Procedimento disciplinare n. 10/PS stagione 2016/2017 a carico di Cavadini Filippo (n. id. 0173)

La fattispecie sottoposta alla Commissione Procuratori Sportivi si basa sulla ipotesi di violazione dell'art. 1 bis comma 1 Codice Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 5, comma 5 Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo, per l'attività che Filippo Cavadini avrebbe svolto (attività di procuratore sportivo) in favore del calciatore Matteo Scozzarella.

La vicenda viene sottoposta alla Commissione Procuratori con l'esposto del calciatore Matteo Scozzarella del 14.12.2016, che nello stesso esposto richiede anche la trasmissione degli atti alla Procura Federale, trasmissione che viene disposta dalla Segreteria della Commissione in data 15 marzo 2017.

Successivamente, il fascicolo per la presunta violazione di Regolamento da parte del procuratore Cavadini viene assegnato al relatore (Avv. Giuliano) in data 09.05.17.

Con provvedimento del 10.5.17 si richiede alla Procura Federale di approfondire la questione e di verificare in particolare, se il contratto di rappresentanza del calciatore Matteo Scozzarella (sottoscritto con il procuratore Filippo Cavadini) fosse stato firmato in data 21.09.2016, oppure se la data di sottoscrizione fosse stata apposta in data successiva all'effettivo conferimento dell'incarico.

L'esito dell'istruttoria posta in essere dalla Procura Federale si può riassumere nella valutazione (essenziale ai fini della presente decisione) che il contratto fosse valido e che fosse irrilevante la questione della post-datazione.

La Procura ha disposto le audizioni sia del calciatore, che del procuratore, nonché l'acquisizione del contratto. Ha, inoltre, ascoltato la registrazione di una telefonata tra i due che palesa la volontà di depositare comunque il contratto per il 2016, anche se gli accordi erano stati presi in data precedente.

La post-datazione del contratto è circostanza non provata dalle indagini della Procura Federale ed è dunque inconferente in ogni sede.

Con evidenza, quindi, si realizza una fattispecie di assoluta insussistenza di condotte attive in violazione di legge da parte del procuratore sportivo Cavadini e in concreto la Procura Federale ritiene non importante la data precisa dell'incontro tra i due (Cavadini e Scozzarella) in quanto il procuratore ha fatto affidamento sulla sottoscrizione del nuovo contratto per il 2016.

La sottoscrizione dunque (seppure successiva all'accordo e non contestuale) è intervenuta in un rapporto contrattuale e di affidamento reciproco delle parti, che certamente avevano un accordo a proseguire il rapporto e il procuratore ha inteso tale prosecuzione come autorizzazione (in presenza di alcun dato contrario o di espresso recesso) a depositare, anche per il 2016, il contratto di rappresentanza.

Per questi motivi, la Commissione Procuratori Sportivi dispone l'archiviazione del procedimento n. 10/PS Stagione Sportiva 2016/2017 a carico del procuratore Sportivo Filippo Cavadini (n. id. 0173).

Il Segretario
Fabio Pesce

IL PRESIDENTE
Ottorino Giugni

Publicato in Roma il 3 ottobre 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio